

Invito alla presentazione dei progetti. Campagna 2011/2012. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010.

1. Introduzione

Il messaggio di promozione e/o informazione deve essere basato sulle qualità intrinseche del vino e l'origine del prodotto è indicata quando si tratta di prodotti di vini igt, doc e docg.

I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile nei Paesi terzi ai quali sono destinati. Ai fini di uniformare la terminologia si fa esplicito riferimento alle definizioni riportate nel punto 1 dell'Allegato 1 del presente bando.

Ciascun programma dovrà durare al massimo 3 anni dall'approvazione.

2. Descrizione dei progetti.

Ogni beneficiario potrà presentare un solo progetto per lo stesso Paese Terzo all'autorità competente o potrà partecipare a un solo raggruppamento per la presentazione di un progetto comune.

Saranno escluse le proposte ed i programmi non conformi ai criteri contenuti nella normativa comunitaria e nel presente decreto.

Per la presentazione dei progetti nei paesi Stati Uniti e Canada si rimanda alle disposizioni di cui al punto 9 dell'Allegato 1 del presente bando.

3. Documentazione da allegare

- 1- La proposta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo. Non si prevede, infatti, l'erogazione di alcun rimborso per tale onere e per ogni altro contributo, imposta o tassa, con eccezione dei versamenti per oneri sociali, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal contratto-tipo.
- 2- L'allegato A (*Modulo di domanda*) ed i due allegati B (*Scheda di identificazione del progetto*) dovranno essere trasmessi in originale; l'Allegato A dovrà essere inviato in CD formato Pdf. La documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C) dovrà essere inviata in copia, debitamente siglata in ogni pagina:

Il progetto presentato deve essere costituito dalla seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE TECNICA

a. Domanda di partecipazione: è redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Alla domanda dovrà anche essere allegata la documentazione attestante che il beneficiario proponente sia rappresentativo del settore di intervento.

Detta documentazione dovrà contenere i principali dati relativi all'organismo, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni – ottenute a livello nazionale o regionale – ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

b. Scheda di identificazione del progetto: da compilare secondo il modello di cui all'allegato B al presente provvedimento.

c. Relazione dettagliata delle attività e dei costi: tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di congruità tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

B) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA

a. **Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito**, garante che il beneficiario ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del progetto, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato E al presente decreto.

b. **Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito** attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato F al presente provvedimento e dovrà essere presentata nel caso che la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del progetto.

c. **Documentazione finanziaria** attestante il volume di produzione e di affari dell'organismo proponente (fatturato e dichiarazione IVA vidimata dalla competente Agenzia delle Entrate) realizzati negli ultimi tre anni. Qualora il proponente operi in regime di esenzione dovrà produrre copia dei bilanci approvati o della rendicontazione annuale, relativi ai 3 anni precedenti.

C) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del beneficiario in corso di validità recante stato di vigenza e dicitura antimafia o autocertificazione da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G al presente decreto, corredata di fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.

b. Certificazione antimafia in corso di validità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252. La soglia antimafia va considerata con riferimento all'ammontare del contributo richiesto.

c. Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'allegato H al presente decreto;

d. Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto;

e. Statuto del beneficiario;

Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente paragrafo 3 o corredate da documentazione non conforme o incompleta verranno escluse.

L'Allegato A e l'Allegato B (da produrre in duplice copia) dovranno essere trasmessi in originale; l'Allegato A dovrà essere inviato anche in CD formato Pdf. La documentazione di cui ai punti A), B) e C) dovrà essere inviata in copia, debitamente siglata in ogni pagina.

4. Scelta del soggetto attuatore

a) Qualora il beneficiario non attui direttamente le azioni, sceglie un soggetto attuatore tra quelli indicati all'articolo 4 del DM del 22 luglio 2010 n. 4123. In tal caso, il beneficiario proponente fornisce una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione. In particolare il beneficiario provvederà all'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte, se sussistono, in tale numero, soggetti idonei alla presentazione di una proposta di progetto esecutivo, corredata da analisi dettagliata dei costi, individuati sulla base di indagine di mercato. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.

b) Il beneficiario dovrà fornire una dichiarazione attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D al presente provvedimento.

c) La scelta dell'Organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.

d) Prima della stipula del contratto dovrà essere prodotta la documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di attuazione sia stato disposto in conformità a

quanto previsto nel successivo punto e). In caso di gara, dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione).

e) Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai precedenti punti a) e b) nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione efficace delle azioni di competenza, di cui agli allegati D e F della modulistica;

f) Tutte le fasi del progetto, eseguite dall'organismo di attuazione prescelto, dovranno essere monitorate dal proponente che deve, a sua volta, garantire di possedere una propria struttura idonea ad esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.

g) Il beneficiario, in presenza di determinate condizioni, può affidare all'organismo di attuazione solo una parte delle azioni previste dal progetto e realizzare direttamente le altre attività ove in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, il beneficiario fornirà la documentazione attestante la realizzazione in proprio di azioni di informazioni e promozione in Paesi terzi.

5. Valutazione delle proposte

- Il Comitato di valutazione verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel regolamento, nel regolamento attuativo, nel D.M. n.4123 del 22 luglio 2010, nel Decreto n. 6442 del 04 aprile 2011 e quelli individuati nel presente provvedimento e, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto presentato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad AGEA.
- Il Comitato di valutazione verifica, altresì, che il progetto contenga gli elementi richiesti all'articolo 8 del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010, in particolare ai comma 1 e 2. La mancanza di tali requisiti rappresenta causa di esclusione del progetto.
- In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente punto 3, il Comitato di valutazione procederà alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al successivo punto 6.
- Il Comitato effettuerà la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, il Comitato potrà richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli. Verrà rivolta una particolare attenzione ai costi standard di servizi omogenei (ad esempio: sito internet, stand, allestimento, ufficio stampa, costi di promozione nei punti vendita, costi di pubblicità materiali, spot, ecc.).

6. Criteri di priorità

I progetti a valere sui fondi quota regionale saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri:

A1) progetti presentati da beneficiari che chiedono un contributo inferiore rispetto a quello massimo concedibile del 50% (ad esclusione dei progetti riferiti al Canada e agli USA), in ordine decrescente di intensità % della riduzione;

fino al 5 % di contributo inferiore	dal 5% al 10% di contributo inferiore
Punti 5	Punti 10

A2) progetti presentati da beneficiari singoli o associati i cui requisiti soggettivi sono superiori a quelli prescritti dal decreto.

Rappresentatività della produzione regionale	Rappresentatività della produzione regionale	Rappresentatività della produzione regionale
3%	dal 3 al 5%	Oltre il 5%
Punti 2	Punti 4	Punti 6

A3) progetti che riguardano più categorie di prodotto

Progetti che prevedono la promozione solo Vini DOP	Progetti che prevedono la promozione solo Vini DOP/IGP o DOP/varietali o varietali/ IGP	Progetti che prevedono la promozione di tutte le categorie di Vini
Punti 3	Punti 5	Punti 7

A4) progetti presentati verso i Paesi:

Stati Uniti e Canada	Cina e Giappone	Altri Paesi ed altre aree geografiche di cui all'allegato I
Punti 2	Punti 4	Punti 7

A5) progetti interprovinciali:

Progetti che riguardano i vini ricadenti in una sola provincia	Progetti che riguardano i vini ricadenti in due province	Progetti che riguardano i vini ricadenti in più di due province
Punti 2	Punti 4	Punti 7

7. Elenco dei Paesi e delle macroaree

Ai fini di una coerente attuazione della misura sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese. L'elenco dei singoli Paesi e delle aree equiparabili sono riportati nell'Allegato I del presente provvedimento.

8. Materiale informativo

I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte della Regione, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale al Ministero – Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità- Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA, al fine di ottenere il nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

9. Logo/messaggio comune

In attuazione dell'articolo 3, comma 8, del D.M. n. 4123 del 22 luglio, con apposito provvedimento direttoriale da emanarsi entro il 15 maggio 2011, viene definito, d'intesa con il Comitato per la strategia e il coordinamento della misura previsto all'articolo 10 del citato D.M. n. 4123, un logo/messaggio comune identificativo delle azioni promozionali ammesse a contributo nonché i criteri e le modalità per l'utilizzo di tale logo/messaggio comune nelle varie forme grafiche individuate.

10. Identificazione delle azioni ammissibili

Ai fini di una corretta individuazione delle sub-azioni che possono essere inserire in un progetto, si riporta, nuovamente, di seguito, l'articolazione delle azioni di cui al punto 5 dell'Allegato 1 del presente provvedimento e dell'articolo 7 del D.M. del 22 luglio 2010. Sono, comunque, escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto:

- a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione; rientrano in tale categoria:
 - la pubblicità e gli annunci nei media;
 - azioni di pubbliche relazioni;
 - produzione di materiale informativo;
 - annunci di prodotto, pos, house organ;
 - degustazione e presentazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione;
- b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

- c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi, HORECA, ecc.); rientrano in tale categoria:
 - degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
 - promozione sui punti di vendita della gdo e degli specializzati;
- d) altri strumenti di comunicazione:
 - creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso;
 - realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo;
 - incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti.

Gli incontri con gli operatori e/o i giornalisti sono ammessi solo qualora l'importo dell'azione non superi il 20% del budget complessivo del progetto, al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti, e, comunque, non comporti una spesa eccedente i 100.000,00 euro complessivi. L'azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

11. Stipula del contratto

1. L'elenco dei progetti selezionati e dei relativi organismi proponenti ed attuatori sarà sottoposta all'autorità competente che, dopo le valutazioni di competenza, formalizzerà con apposita decisione l'elenco dei progetti approvati secondo quanto stabilito all'articolo 9 del citato DM del 22 luglio 2010 n. 4123.
2. I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C al presente decreto, saranno stipulati tra l' Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – quale Organismo pagatore – ed i beneficiari entro il giorno 10 ottobre 2011.

12 . Controlli

1. Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post*) effettuati da Organismo Pagatore AGEA. Per la quota del 20% di contributo regionale, è previsto un'azione di tutoraggio regionale secondo le disposizioni di cui al punto 9 dell'Allegato 1 del presente bando.

13. Spese non ammesse

1. Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque

titolo alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.

2. Non sono eleggibili al finanziamento tutte le spese sostenute prima della data di stipula del contratto, comprese quelle di progettazione nonché le spese relative all'acquisto del prodotto.

14. Erogazione del finanziamento

- 1- Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità analitica, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.
- 2- Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute.
- 3- Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata anche al Ministero e alla Regione.
- 4- Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.
- 5- Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.